

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL CORPO

ART. 1 (denominazione)

E' adeguata nel rispetto del libro I capo II articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, l'ente del terzo settore denominato "Associazione Sportiva Dilettantistica IL CORPO" in breve " A. S. D. IL CORPO."

L'associazione attualmente è senza personalità giuridica ma con riserva di chiederla, se opportuno, con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 39/2021.

ART. 2 (sede)

L'Associazione ha sede in Pietra Ligure (SV), Via Privata Grotta 24.

L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, sedi amministrative, palestre e rappresentanze anche altrove.

ART. 3 (scopo sociale)

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nel settore delle attività sportive l'associazione si propone di diffondere la pratica sportiva

per tutti in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, con riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti discipline sportive: Ginnastica (Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica per Tutti, Ginnastica Ritmica), atletica leggera , corsa campestre, corsa in montagna, corsa su strada, indoor, nordic fitwalking, trail, ultramaratone.

Tra gli scopi dell'Associazione rientrano anche:

- la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc..), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate;
- l'organizzazione di corsi di addestramento ad ogni sport di cui al presente articolo;
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportiva.

L'associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio, ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative federazioni del C.O.N.I..

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.lgs. 36/2021, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, purché strettamente connessi al fine istituzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di cessione di articoli sportivi, bevande, alimenti ai propri tesserati e/o associati, di raccolta fondi nonché attività ricreative, gestione di centri benessere o fisioterapici.

L'Associazione intende affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive, anche paralimpiche, riconosciuti dal CONI e dal CIP. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Dipartimento per lo Sport, del CIO, del CONI, del CIP, nonché allo statuto e ai regolamenti dell'Ente o Federazione a cui si affilierà, accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le disposizioni degli statuti e dei regolamenti federali e/o dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli organismi affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 39/2021.

ART. 4 (associati)

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci. Possono essere associati tutti coloro che, senza discriminazione di sesso, razza ed età, ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, anche esercitando il relativo diritto di voto, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza la revoca dell'ammissione dell'associato entro un mese dalla domanda di ammissione dello stesso.

Tutti gli associati mantengono la qualifica a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative previste per il funzionamento dell'associazione, pena l'esclusione.

ART. 5 (quote associative)

I soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

Le quote associative e/o eventuali contributi non sono trasmissibili né possono essere restituite ai soci o rivalutate.

ART. 6 (diritti e doveri dei soci)

Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea e, in caso di soci minorenni, il voto sarà esercitato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Il diritto di voto nelle Assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione e può essere esercitato dall'associato se in regola con il versamento della quota annuale.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso o esclusione.

Il recesso da parte del socio è libero e si verifica quando l'associato presenti formale comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha decorrenza dalla data di scadenza dell'esercizio sociale ed obbliga l'associato al pagamento delle quote associative fino all'effettiva data di decorrenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, sentito il socio interessato, quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quanto sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La delibera deve essere comunicata al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o all'indirizzo posta elettronica indicato nella domanda di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione il socio può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e il ricorso sospende la delibera.

Il recesso e l'esclusione devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

ART. 7 (sanzioni disciplinari)

A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari, oltre alla più grave relativa all'esclusione:

- 1) L'ammonizione;
- 2) La sospensione

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio direttivo e devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

ART. 8 (organi sociali)

Le cariche sociali sono elettive e gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea degli associati; b) il Presidente dell'Associazione; c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Revisori dei Conti, o il revisore unico, se nominato.

ART. 9 (Assemblea)

L'assemblea degli associati è sovrana, è il massimo organo deliberativo e può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

L'assemblea deve riunirsi, almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione e il bilancio preventivo per l'anno successivo, ovvero

quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto. In caso di inerzia da parte degli amministratori, la convocazione può essere ottenuta con ricorso al Presidente del Tribunale competente.

Rientrano nella competenza dell'assemblea in via ordinaria:

- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori, se eletto;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo
- la delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e su ogni altro argomento attinente alla vita e ai rapporti dell'Associazione stessa

L'assemblea è convocata in via straordinaria:

per deliberare le modifiche dello statuto, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione;

la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o via sia la richiesta di almeno 1/10 degli associati i quali devono indicare l'argomento della riunione. In questo caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio direttivo.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza degli associati presenti.

Le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide con il voto favore di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Le deliberazioni, i rendiconti, i bilanci preventivi possono essere consultati in qualunque momento dai soci presso la sede della Associazione.

ART. 10 (riunione e convocazione Assemblea dei Soci)

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede

dell'Associazione e contestuale comunicazione ai Soci utilizzando la mail dagli stessi comunicati nella domanda di ammissione, con lettera raccomandata o tramite chat whatsapp e pubblicato sul sito web dell'Associazione.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima sia in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci aventi il diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, sono approvate nell'Assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto deliberativo,

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (purchè in numero dispari) secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea, oltre al Presidente, Vice presidente e segretario.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei Soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessari o venga chiesto dai Soci; redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci; adotta i provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP, non abbiano riportato condanne

passate in giudicato per delitti non colposi e siano stati assoggettati da part del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno

Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

ART. 12 (Presidenza e rappresentanza legale)

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'associazione, viene eletto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti, dura in carica per quattro anni.

Nello svolgimento del suo incarico il Presidente è investito di ogni e più ampio potere in ordine alla gestione ordinaria dell'associazione, ivi compreso quello di effettuare pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura; per gli atti di straordinaria amministrazione (ivi compresa la richiesta di finanziamenti e/o prestiti presso Istituti di credito e Enti) occorrerà la previa delibera col voto unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha l'obbligo, assieme al Consiglio Direttivo, di redigere il rendiconto economico finanziario e di convocare l'assemblea degli associati per sottoporlo alla loro approvazione, convocare il Consiglio direttivo; sovrintendere all'attività sociale in ogni settore, esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico.

In caso di dimissioni, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore, da nominarsi entro 30 giorni dal Consiglio Direttivo.

ART 13 – (Segretario e tesoriere)

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio anche tra i Soci non facenti parte del Consiglio stesso ed entrambe le funzioni possono essere conferite anche alla stessa persona.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e

dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo

ART. 14 (decadenza degli organi associativi)

I titolari degli organi associativi decadono:

- Per dimissioni;
- Per revoca, quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 15 (Obblighi di comunicazione)

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi, nonché ogni modifica statutaria, devono essere comunicate tempestivamente alla Segreteria degli Organismi affilianti unitamente a copia del verbale ed eventuale certificazione dell'Agenzia delle Entrate, come nel caso di variazione del legale rappresentante.

L'Associazione si impegna, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Art. 16 (Tesserati)

Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata

l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Il minore non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia agli artt. 15 e 16 del D.lgs.36/2021.

ART. 17 (patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative annuali degli associati deliberate dall'assemblea; dalle quote di iscrizione dei tesserati deliberate dal Consiglio Direttivo; dalle quote e/o dei contributi di partecipazione alle attività degli associati e dei tesserati deliberate dal Consiglio Direttivo; dai proventi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altre iniziative sociali; dai proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti; dai proventi derivanti da prestazioni di servizi o somministrazioni, cessione beni, a associati, tesserati, partecipanti e a terzi; da eventuali contributi straordinari degli associati; da eventuali attività di raccolta fondi; da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi; da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge,

Si applica l'art. 3, comma 2 e comma 2 bis D.lgs. 112/2017

ART. 18 (bilancio)

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione

assembleare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1^o settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

ART. 19 (Prestazioni dei lavoratori e dei volontari)

L'Associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari e/o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V Capo I del D.lgs. 36/2021, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate nel suddetto decreto.

Quanto ai lavoratori sportivi dell'associazione, questi hanno diritto al trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34, 35 e 37 del D.lgs. 36/2021.

L'associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 D.lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazione coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 c.c.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs.81/2015.

Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei volontari a cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall'art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART. 20 (scioglimento)

In caso di scioglimento della associazione, ai sensi dell'art. 21 c.c., l'assemblea deliberante lo stesso, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto a fini sportivi, ai sensi dell'articolo 7.1. lettera h) D.lgs. 36/202, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad una Associazione Sportiva Dilettantistica o a Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro, aventi medesime finalità ed iscritta sia al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS avente sede nella medesima provincia della Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

ART. 21 (norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs. 36/2021 e, in subordine le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Organismo sportivo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. Del c.c.

Il presente statuto sostituisce ogni altro precedente nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contratto concesso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale dei soci in data 25 giugno 2024.

Il Presidente

Il segretario